

XVI legislatura

A.S. 2266:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 8 luglio 2010, n. 105, recante
misure urgenti in materia di
energia"**

Luglio 2010
n. 83



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Misure urgenti in materia di energia)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Agenzia per la sicurezza nucleare)</i>	<i>4</i>

Articolo 1
(Misure urgenti in materia di energia)

Il comma 1, in esecuzione della sentenza n. 215 del 2010 della Corte costituzionale, sostituisce i primi 4 commi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, innovandoli nei seguenti termini:

1) L'individuazione degli interventi inerenti la produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia da parte del Consiglio dei ministri riguarderà quelli aventi carattere strategico nazionale;

2) L'intesa con le regioni e le province autonome, peraltro non assolutamente necessaria per procedere una volta decorsi, senza la conclusione dell'intesa stessa, 30 giorni dalla convocazione del primo incontro tra Governo e la regione o provincia autonoma interessata, sarà richiesta per tutti gli interventi di cui al comma 1, mentre la versione originaria del decreto-legge n. 78 la prevedeva soltanto per gli interventi finalizzati alla produzione dell'energia (in pratica per la costruzione di nuove centrali elettriche);

3) La realizzazione di detti interventi non avverrà più con capitale prevalentemente o interamente privato, bensì anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità;

4) Viene specificato che con il DPR di nomina dei commissari straordinari del Governo demandati a realizzare gli anzidetti interventi vengono altresì individuate, oltre alle strutture,

anche di concessionari, di cui i commissari straordinari potranno avvalersi, le dotazioni di mezzi e personale di cui potranno disporre, sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre si fa espresso richiamo, anche ai fini dei relativi oneri, all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 3 del 2010, il quale stabilisce che agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento degli interventi previsti.

La RT asserisce che le anzidette disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti va premesso che gli interventi di cui al comma 1 si attuano nell'ambito delle risorse già programmate e disponibili a tal fine. Del resto - continua la RT - l'assoluta assenza di oneri per il bilancio dello Stato derivanti dal presente articolo è ulteriormente assicurata dal richiamo dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 3 del 2010.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di neutralità finanziaria non al solo bilancio dello Stato ma al più ampio aggregato rappresentato dalla finanza pubblica, proprio per tener conto dei vincoli previsti dalla nuova legge di contabilità.

In relazione alla partecipazione di capitali privati, si rileva che la modifica proposta sembra prospettare un più limitato contributo di tali capitali, il che sembrerebbe implicare - a parità di interventi - un più ampio apporto pubblico. Anche se gli interventi verranno effettuati nell'ambito delle risorse già programmate e disponibili a tal fine,

occorrerebbe chiarire se la possibilità appena prospettata possa in futuro determinare tensioni su tale linea di finanziamento.

Il comma 2 fissa il termine di cessazione dell'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010. Nel caso sopraggiunga intesa conforme fra il Governo e le regioni e le province autonome interessate, tali nomine possono essere ratificate e conseguentemente prorogata l'efficacia dei relativi decreti di nomina.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

L'articolo differisce dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni.

La RT esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non erano ricondotti effetti finanziari alla norma che prevedeva il riordino e il riassetto di cui si dispone l'ulteriore rinvio.

Articolo 3

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

Il presente articolo ridefinisce le ipotesi di incompatibilità con la carica di componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

La RT esclude che l'articolo comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di norma ordinamentale.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>